




Danni dovuti a vaccinazione in Svizzera

Il rischio di gravi effetti collaterali è molto basso. Se dovessero comunque manifestarsi, è possibile ottenere un indennizzo o una riparazione morale.


Le vaccinazioni sono uno dei mezzi più efficaci per proteggere sé stessi, i propri figli e altre persone da determinate malattie trasmissibili. Molto raramente possono causare effetti indesiderati anche gravi. In questi casi è possibile chiedere alla Confederazione un indennizzo e/o una riparazione morale per i costi conseguenti non coperti.



Che cosa sono i danni dovuti a una vaccinazione ai sensi della legge sulle epidemie?


Sono considerati danni, per esempio, le **perdite di guadagno** dovute a un'incapacità al lavoro o i **costi** per aiuti domiciliari o per trattamenti prescritti da un medico, ma non coperti dall'assicurazione malattie. I danni finanziari dovuti a effetti collaterali lievi (p. es. arrossamento, gonfiore o indurimento nel punto di inoculazione, mal di testa, dolori muscolari, febbre) che generano costi perché richiedono un trattamento farmacologico o una visita medica non sono considerati «danni dovuti a vaccinazione».

Le reazioni avverse potenzialmente gravi riconosciute sono elencate nella «*Panoramica degli effetti indesiderati gravi delle vaccinazioni*». La tabella ha uno scopo informativo. La valutazione finale viene sempre effettuata caso per caso.



Qual è la differenza tra indennizzo e riparazione morale?

Con l'**indennizzo** si intendono coprire i costi cagionati dal danno alla salute dovuto alla vaccinazione (danni materiali). La **riparazione morale** è una sorta di risarcimento del danno immateriale subito a causa della sofferenza psichica o fisica. Prevista per danni gravi e di durata prolungata, è limitata a un massimo di 70 000 franchi (vedi «*Forcelle per la fissazione della riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni*»).



Chi può far valere un diritto a un indennizzo e/o una riparazione morale per danni dovuti a una vaccinazione?


In virtù degli [articoli 64–69 della legge sulle epidemie](#), un indennizzo e/o una riparazione morale per danni dovuti a vaccinazione sono presi in considerazione se:

- 1. la vaccinazione è stata eseguita in Svizzera ed era raccomandata dalle autorità;**
- 2. la vaccinazione ha cagionato una lesione alla salute per cui è dimostrato un nesso di causalità adeguato;**
- 3. la lesione alla salute ha generato conseguenze finanziarie (ossia una riduzione del patrimonio);**
- 4. il danno (materiale o immateriale) non è già coperto da terzi (responsabilità sussidiaria).**

Le condizioni elencate devono essere adempiute cumulativamente.

Per aver diritto a una riparazione morale deve inoltre essere dimostrato che la lesione alla salute ha avuto conseguenze gravi (p. es. degenza ospedaliera, incapacità al lavoro o disturbi mentali di durata prolungata).

La domanda va presentata entro il compimento dei 21 anni di età o entro cinque anni dalla vaccinazione.



Chi concede aiuti finanziari per danni dovuti a vaccinazione?

Lo Stato (**Confederazione e Cantone**) eroga prestazioni finanziarie soltanto se il danno subito non è già coperto da terzi (responsabilità sussidiaria). Non sono indennizzati i costi già assunti da un'assicurazione (sociale o privata), dal produttore di vaccini (responsabilità del prodotto) o da un medico (responsabilità del medico). Non sono assunti i costi di norma coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma a carico della persona assicurata in virtù della franchigia o dell'aliquota percentuale.

Se vi sono seri indizi che possono essere fatti valere diritti nei confronti dell'assicurazione sociale o privata, del produttore di vaccini o della persona che ha eseguito la vaccinazione, sono questi i primi da far valere.



Come sono fatti valere ed esaminati i diritti?


1. Le persone coinvolte possono presentare domanda alla Confederazione (Segreteria generale, Dipartimento federale dell'interno DFI). Il **modulo di domanda** va compilato integralmente e corredato dei giustificativi richiesti.
2. Il DFI sottopone la domanda a un **esame formale preliminare**, nel corso del quale, per permetterne il disbrigo, spesso sono richiesti alla persona richiedente ulteriori documenti (attestati medici, diversi giustificativi ecc.). Nel successivo **esame materiale** è in particolare valutata la probabilità del nesso causale tra vaccinazione e danno, eventualmente sulla base di una perizia esterna.
3. Se la domanda adempie i criteri formali e materiali e se è stabilito, in particolare, un nesso tra danno e vaccinazione, dopo aver sentito il Cantone interessato e la Commissione federale per le vaccinazioni, il DFI l'approva. In seguito è fissato e quindi versato l'importo dell'indennizzo e/o della riparazione morale.
4. Se la domanda non adempie i criteri formali e materiali, il DFI la respinge.

Di norma si rinuncia alla riscossione di emolumenti per la procedura. Se la persona richiedente non è d'accordo con la decisione, può opporvi **rimedi giuridici**.

A chi dev'essere presentata la domanda?

La domanda d'indennizzo e/o riparazione morale, corredata dei giustificativi richiesti, va firmata e inviata per posta all'indirizzo seguente:

Dipartimento federale dell'interno, Segreteria generale,
Inselgasse 1, 3003 Berna



Ulteriori informazioni?

Maggiori informazioni su l'indennizzo e la riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni, nonché tutti i documenti, sono disponibili all'indirizzo Internet www.edi.admin.ch/edi/it/home/dienstleistungen/impfschaeden.html

Questo volantino è pubblicato dal Dipartimento federale dell'interno DFI, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.

Edizione: Febbraio 2024